



# Il Decreto Pensionistico del 15 novembre

Indicizzazione, Aggiornamento dei requisiti di età e contribuzione e Aggiornamento dei coefficienti “Dini” in un unico decreto interministeriale in data fissa

di **Red. Ref.** | [www.reforming.it](http://www.reforming.it)

---

Ci sono tre decreti distinti per rivalutare le pensioni all’inflazione, per aggiornare i requisiti di età e contribuzione per il pensionamento, e per aggiornare i coefficienti “Dini” di trasformazione del montante nozionale in rendita. Sarebbe conveniente condensarli in uno solo coi vantaggi di razionalizzare la produzione normativa, favorire la diffusione dell’informazione, promuovere la maturazione e la consapevolezza dell’opinione pubblica.

## Il decreto per l’indicizzazione all’inflazione

A novembre di ogni anno  $< t >$ , un decreto interministeriale, del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ufficializza il tasso di rivalutazione delle pensioni a decorrere dal 1° gennaio dell’anno  $< t+1 >$ . Il tasso è il FOI s.t. previsto per l’anno  $< t >$  al netto della differenza tra il FOI s.t. già riconosciuto in via preventiva dal 1° gennaio dell’anno  $< t-1 >$  e il suo valore effettivo divenuto noto nel corso dell’anno  $< t >$ .

## Il decreto per l’aggiornamento dei coefficienti “Dini”

Se  $< t >$  è anno pari, nell’ultima parte dell’anno un decreto direttoriale interministeriale, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, ufficializza i nuovi coefficienti di trasformazione del montante nozionale in rendita con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno  $< t+1 >$ . L’aggiornamento è previsto sin dal 1995 (L. 335/1995) con frequenza che, inizialmente decennale, e stata poi cambiata in triennale e poi in biennale, in sincronia con l’aggiornamento dei requisiti anagrafico-contributivi per l’accesso alla pensione. Nel complesso, a oggi i coefficienti sono stati rivisti sette volte.

## Il decreto per l’aggiornamento dei requisiti di pensionamento

Se  $< t >$  è anno dispari, all’incirca a metà anno un decreto direttoriale interministeriale, del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ufficializza i nuovi requisiti anagrafico-contributivi di pensionamento che tengono conto della dinamica della vita

attesa. L'aggiornamento ha decorrenza dal 1° gennaio dell'anno  $\langle t+2 \rangle$ . In attesa del settimo che dovrebbe essere ufficializzato entro la fine dell'anno, sinora gli aggiornamenti sono stati sei.

È proprio necessario che i decreti siano tre e vengano pubblicati in anni diversi e in momenti diversi dell'anno? La rilevanza del tema richiederebbe che all'automatismo degli aggiornamenti corrispondano massime linearità e trasparenza della procedura.

### Prima proposta

Si suggerisce di istituire il **Decreto Pensionistico**, atto interministeriale a finalità meramente ricognitiva dei nuovi valori dei parametri, da emanarsi ogni anno il 15 novembre o il primo giorno feriale successivo, e contenente, in articoli distinti, il tasso di rivalutazione delle pensioni, i nuovi coefficienti "Dini" se l'anno è pari, l'incremento dei requisiti anagrafico-contributivi se l'anno è dispari. Al posto di tre atti, un unico atto ben scritto, emanato in data certa e adeguatamente diffuso al pubblico.

### Seconda proposta

Una ulteriore ottimizzazione si ha col totale allineamento dei tempi di aggiornamento tra coefficienti "Dini" e requisiti di pensionamento, in modo che il Decreto Pensionistico in  $\langle t \rangle$  contenga, negli anni pari, solo un articolo con il tasso di rivalutazione delle pensioni con decorrenza dal gennaio successivo in  $\langle t+1 \rangle$  e, negli anni dispari, anche altri due articoli con, rispettivamente, l'aggiornamento dei requisiti di pensionamento e l'aggiornamento dei coefficienti "Dini", entrambi con decorrenza dal secondo gennaio successivo in  $\langle t+2 \rangle$ .

Se l'aggiornamento dei parametri accadesse raramente, la rinuncia a usare i dati più recenti per aggiornare i coefficienti "Dini" (quelli disponibili l'anno prima e non due anni prima) avrebbe un po' più rilevanza; ma la natura biennale degli aggiornamenti lascia dire che non ci sarebbero alterazioni significative e, soprattutto, resterebbe identico il *trend* di medio-lungo periodo. Inoltre, c'è un altro aspetto più importante a favore del completo allineamento. Adesso sembra implicita una valutazione di maggiore importanza, ai fini delle scelte dei pensionandi, dei requisiti anagrafico-contributivi (resi noti con almeno un anno di anticipo) rispetto ai coefficienti di calcolo (resi noti con un anticipo di poche settimane); ma è una presunzione giuridica totalmente infondata e sarebbe meglio che il Legislatore ponesse entrambe le informazioni sullo stesso piano.

Il Decreto Pensionistico potrebbe essere archiviato in un apposito spazio sul sito *web* istituzionale dell'INPS accessibile a tutti, con in allegato i documenti tecnici in base ai quali è stato redatto. Sulla stessa area *web* rimarrebbe consultabile lo storico dei vari decreti.

Che si opti per la prima o per la seconda proposta, si tratterebbe di una riforma a costo zero, di poche righe in un articolo di legge, ma con un miglioramento immediato della chiarezza della normativa e della sua capacità di informare e promuovere consapevolezza. E di chiarezza e consapevolezza sui parametri pensionistici nei prossimi decenni si avrà tanto bisogno.